

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 8 luglio 2025, n. 3

Modificazioni della legge provinciale per il governo del territorio 2015.

(GU n.48 del 6-12-2025)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 27/2025 - Sez. Gen. - Straord. n. 1 del 9 luglio 2025)

(Omissis).

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modificazioni dell'art. 37 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015)

1. Nel comma 6 dell'art. 37 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 le parole: «parere conclusivo» sono sostituite dalle seguenti: «parere conclusivo, con puntuale indicazione delle prescrizioni vincolanti».

2. Il comma 8 dell'art. 37 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e' sostituito dal seguente:

«8. Il comune procede all'adozione definitiva del piano nel termine di centoventi giorni dalla ricezione del parere espresso ai sensi del comma 6, senza un nuovo deposito. La deliberazione di adozione definitiva e' motivata anche in relazione alle osservazioni pervenute e non accolte.»

Art. 2

Integrazione dell'art. 39 della legge provinciale per il governo del territorio 2015

1. Dopo la lettera k) del comma 2 dell'art. 39 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e' inserita la seguente:

«k-bis) le varianti di adeguamento delle cartografie vigenti alle mappe catastali che siano state oggetto di restauro e siano entrate in conservazione.»

Art. 3

Sostituzione della rubrica del capo IV del titolo II della legge provinciale per il governo del territorio 2015

1. La rubrica del capo IV del titolo II della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e' sostituita dalla seguente: «Standard urbanistici, distanze e fasce di rispetto».

Art. 4

Modificazione dell'art. 59 della legge provinciale per il governo del territorio 2015

1. Il comma 2 dell'art. 59 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e' sostituito dal seguente:

«2. Con deliberazione della Giunta provinciale, adottata previo parere della CUP, sono definiti i limiti di densita' edilizia e di altezza.»

Art. 5

Inserimento dell'art. 60-bis nella legge provinciale per il governo del territorio 2015

1. Dopo l'art. 60 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e' inserito il seguente:

«Art. 60-bis (Distanze tra fabbricati). - 1. Per i limiti di distanza tra fabbricati si applicano l'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 1974, il presente articolo e l'art. 60-ter; per quanto non previsto da queste disposizioni si applica la normativa statale.

2. Fermo restando il rispetto delle distanze minime previste dal codice civile, i comuni possono prevedere nei propri strumenti urbanistici distanze tra fabbricati inferiori a quelle prescritte ai sensi del comma 1, purché funzionali a un assetto complessivo e unitario di specifiche aree territoriali o di ambiti urbani

- consolidati del proprio territorio.
3. Fermo restando il rispetto delle distanze minime previste dal codice civile, i piani attuativi contenenti precise previsioni planivolumetriche possono prevedere per i fabbricati all'interno del loro perimetro distanze minime inferiori a quelle prescritte ai sensi del comma 1.
4. Negli insediamenti storici e negli insediamenti storici sparsi, gli interventi di sopraelevazione finalizzati al recupero abitativo dei sottotetti o al miglioramento delle unita' abitative nei medesimi, sono ammessi nel rispetto del sedime esistente e delle disposizioni del codice civile in materia di distanze, nonche' di quanto disposto dall'art. 105 o da disposizioni analoghe contenute nei PRG. I nuovi fabbricati e gli interventi di ricostruzione con spostamento di sedime devono rispettare una distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di fabbricati antistanti e una distanza radiale di sei metri.
5. Gli interventi di recupero dei sottotetti che rispettano le condizioni e i limiti previsti dall'art. 110-bis, comma 1, possono essere realizzati esclusivamente nel rispetto del sedime esistente e delle disposizioni del codice civile in materia di distanze.
6. Tra pareti antistanti dei corpi di fabbrica dello stesso fabbricato e' prescritta una distanza minima di tre metri.
7. Le costruzioni accessorie, se non sono realizzate in aderenza, devono rispettare le distanze previste dal codice civile, misurate in senso radiale.
8. La misura delle distanze tra costruzioni e' effettuata:
- a) per la distanza tra pareti antistanti di fabbricati, in senso normale alla proiezione ortogonale delle pareti stesse sul piano orizzontale; non si considerano antistanti le pareti che presentano una differenza di quota tra le rispettive linee di spiccato superiore all'altezza massima ammessa dal piano regolatore generale;
 - b) per le distanze radiali, previste dai commi 4 e 7 e dall'art. 60-quater, comma 1, lungo linee proiettate sul piano orizzontale in tutte le direzioni dal perimetro del fabbricato;
 - c) per i muri e le opere di sostegno delle terre, in senso radiale;
 - d) escludendo i volumi interrati rispetto al profilo naturale del terreno.»

Art. 6

Inserimento dell'art. 60-ter nella legge provinciale per il governo del territorio 2015

1. Dopo l'art. 60-bis della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e' inserito il seguente:
- «Art. 60-ter (Disposizioni particolari in materia di distanze tra fabbricati per opere pubbliche o d'interesse pubblico). - 1. Nelle aree specificatamente destinate alla realizzazione di infrastrutture, servizi e attrezzature pubblici o d'interesse pubblico sono ammesse, nel rispetto del codice civile, distanze minime inferiori a quelle prescritte ai sensi dell'art. 60-bis, comma 1, per i fabbricati all'interno del loro perimetro.
2. Sono ammesse distanze minime inferiori a quelle prescritte ai sensi dell'art. 60-bis, comma 1, per gli interventi di conservazione dei beni archeologici autorizzati dalle strutture provinciali competenti.»

Art. 7

Inserimento dell'art. 60-quater nella legge provinciale per il governo del territorio 2015

1. Dopo l'art. 60-ter della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e' inserito il seguente:
- «Art. 60-quater (Distanze dai confini). - 1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 60-bis e 60-ter, e fatta salva la facolta' di costruire in aderenza, e' prescritta una distanza radiale minima dal confine di proprieta' pari alla meta' della distanza tra gli edifici, con un minimo di 5 metri. Le costruzioni accessorie devono rispettare una distanza radiale minima dai confini di 1,5 metri.
2. Sono ammesse distanze dai confini inferiori a quelle previste dal comma 1 nei seguenti casi:
- a) costituzione di servitu' debitamente intavolata del proprietario finitimo;
 - b) per opere pubbliche, in caso di motivate esigenze urbanistiche;
 - c) per gli interventi di sopraelevazione previsti dall'art. 60-bis, comma 4;
 - d) per gli interventi di recupero dei sottotetti previsti dall'art. 110-bis.
3. In materia di fasce di rispetto stradali e ferroviarie si applica l'art. 61.»

Art. 8

Sostituzione dell'art. 68 della legge provinciale per il governo del territorio 2015

1. L'art. 68 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e' sostituito dal seguente:
- «Art. 68 (Procedimento di rilascio dell'autorizzazione per le opere di competenza statale, regionale o provinciale). - 1. La struttura provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio rilascia l'autorizzazione paesaggistica riguardante opere pubbliche di spettanza dello Stato o della Regione; quando non e' richiesta l'autorizzazione paesaggistica la medesima struttura rilascia il parere sulla qualita' architettonica.
2. La struttura provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio rilascia l'autorizzazione paesaggistica riguardante opere pubbliche di competenza della provincia e per le opere soggette a conformita' urbanistica di competenza della

provincia; quando non e' richiesta l'autorizzazione paesaggistica la medesima struttura rilascia il parere sulla qualita' architettonica.»

Art. 9

Integrazione dell'art. 74 della legge provinciale per il governo del territorio 2015

1. Dopo il comma 1 dell'art. 74 della legge provinciale per il Governo del territorio 2015 e' inserito il seguente:
«1-bis. Il regolamento urbanistico-edilizio provinciale puo' stabilire, inoltre:
a) la disciplina attuativa degli articoli 60-bis e 60-ter in materia di distanze tra fabbricati, anche per il raccordo con la disciplina statale;
b) i metodi per la misurazione delle distanze;
c) le distanze minime dai fabbricati - escluse le costruzioni accessorie - che devono essere rispettate per la realizzazione di muri di qualsiasi genere, di terrapieni, di rilevati e relative opere di sostegno, come scogliere, terre armate e altri manufatti simili.»

Art. 10

Integrazione dell'art. 75 della legge provinciale per il governo del territorio 2015

1. Nella lettera f) del comma 1 dell'art. 75 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, dopo le parole: «la definizione degli standard di abitabilita' degli alloggi e i parametri minimi per la superficie» sono inserite le seguenti: «e l'altezza utile».

Art. 11

Interpretazione autentica dell'art. 77 della legge provinciale per il governo del territorio 2015

1. Gli interventi previsti dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 77 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 si intendono riferiti anche agli edifici ubicati nelle aree destinate all'agricoltura.

Art. 12

Integrazioni dell'art. 78 della legge provinciale per il governo del territorio 2015

1. Dopo la lettera a-ter) del comma 2 dell'art. 78 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e' inserita la seguente:
«a-quater) gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW;».
2. Nella lettera e) del comma 3 dell'art. 78 della legge provinciale per il Governo del territorio 2015, dopo le parole: «le tende da sole avvolgibili prive di sostegni a palo» sono inserite le seguenti: «e le tende a pergola, anche bioclimatiche,».
3. Nel comma 3-bis dell'art. 78 della legge provinciale per il Governo del territorio 2015, dopo le parole: «sui balconi degli edifici,» sono inserite le seguenti: «sulle logge rientranti all'interno dell'edificio o sui porticati - a eccezione di quelli gravati, in tutto o in parte, da diritti di uso pubblico o collocati nei fronti esterni dell'edificio, visibili da aree pubbliche -».

Art. 13

Modificazioni dell'art. 85 della legge provinciale per il governo del territorio 2015

1. Le lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 85 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono abrogate.
2. Dopo la lettera c-bis) del comma 2 dell'art. 85 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono inserite le seguenti:
«c-ter) il mutamento di destinazione d'uso e l'aumento delle unita' immobiliari di edifici esistenti, anche con opere, senza aumento di volume o superficie utile lorda;
e-quater) la realizzazione di manufatti pertinenziali che le norme d'attuazione degli strumenti urbanistici non qualificano come nuova costruzione e che non comportano la realizzazione di un volume superiore al 20 per cento del volume principale.»

Art. 14

Inserimento della sezione II bis nel capo III del titolo IV della legge provinciale per il governo del territorio 2015

1. Dopo l'art. 86 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e' inserita la seguente:
«Sezione II bis Ulteriori disposizioni sull'attivita' edilizia».

Art. 15

Modificazioni dell'art. 86-bis della legge provinciale per il governo del territorio 2015

1. Nel comma 1 dell'art. 86-bis della legge provinciale per il governo del territorio 2015, dopo le parole: «titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione» sono inserite le seguenti: «oppure da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o l'intera unita' immobiliare, se il comune ha verificato la legittimita' dei titoli pregressi».
2. Nel comma 2 dell'art. 86-bis della legge provinciale per il governo del territorio 2015 le parole: «non e' disponibile una copia» sono sostituite dalle seguenti: «non sono disponibili una copia o gli

estremi».

3. Dopo il comma 3-bis dell'art. 86-bis della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e' inserito il seguente:

«3-ter. Ai fini della dimostrazione dello stato legittimo delle singole unita' immobiliari non rilevano le difformita' insistenti sulle parti comuni dell'edificio. Ai fini della dimostrazione dello stato legittimo dell'edificio non rilevano le difformita' insistenti sulle singole unita' immobiliari dello stesso.»

Art. 16

Modificazioni dell'art. 86-ter della legge provinciale per il governo del territorio 2015

1. Alla fine della rubrica dell'art. 86-ter della legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono inserite le parole: «ed esecutive».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 86-ter della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e' inserito il seguente:

«1-bis. Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unita' immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro i limiti:

a) del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unita' immobiliari con superficie utile superiore a 500 metri quadrati;

b) del 3 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unita' immobiliari con superficie utile compresa tra 300 e 500 metri quadrati;

c) del 4 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unita' immobiliari con superficie utile compresa tra 100 e 300 metri quadrati;

d) del 5 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unita' immobiliari con superficie utile inferiore a 100 metri quadrati;

e) del 6 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unita' immobiliari con superficie utile inferiore a 60 metri quadrati.»

3. Dopo il comma 1-bis dell'art. 86-ter della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e' inserito il seguente:

«1-ter. Ai fini del computo della superficie utile ai sensi del comma 1-bis si tiene conto della sola superficie utile netta assentita con il titolo edilizio che ha abilitato la realizzazione dell'intervento, al netto di eventuali frazionamenti dell'immobile o dell'unita' immobiliare eseguiti nel corso del tempo.»

4. Dopo il comma 1-ter dell'art. 86-ter della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e' inserito il seguente:

«1-quater. Gli scostamenti indicati nel comma 1 rispetto alle misure progettuali valgono anche per le misure minime individuate dalle disposizioni in materia di distanze e di requisiti igienico-sanitari.»

5. Nella lettera a) del comma 2 dell'art. 86-ter della legge provinciale per il governo del territorio 2015 la parola: «modesto» e' soppressa.

6. Nel comma 3 dell'art. 86-ter della legge provinciale per il governo del territorio 2015 le parole: «dai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «da quest'articolo».

7. Alla fine del comma 3 dell'art. 86-ter della legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono inserite le parole: «Per le unita' immobiliari ubicate nelle zone sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicita', il tecnico attesta anche il rispetto della normativa antisismica vigente all'epoca dell'ultimo intervento strutturale sull'intero edificio.»

8. Dopo il comma 3 dell'art. 86-ter della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e' inserito il seguente:

«3-bis. L'applicazione di quest'articolo non puo' comportare limitazione dei diritti dei terzi.»

Art. 17

Inserimento dell'art. 86-quater nella legge provinciale per il governo del territorio 2015

1. Dopo l'art. 86-ter, nella sezione II bis del capo III del titolo IV, della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e' inserito il seguente:

«Art. 86-quater (Accertamento di conformita' nelle ipotesi di difformita' parziali e di variazioni essenziali). - 1. In caso di interventi realizzati in difformita' parziale dal permesso di costruire, fino alla scadenza dei termini previsti dall'ingiunzione di rimessa in pristino e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso o altro soggetto avente titolo possono ottenere il titolo edilizio in sanatoria se l'intervento e' conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda, nonche' ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione. Quest'articolo si applica anche agli interventi eseguiti con variazioni essenziali rispetto al titolo edilizio.

2. Il comune puo' condizionare il rilascio del titolo edilizio in sanatoria alla realizzazione, da parte del richiedente, degli interventi edilizi anche strutturali necessari per assicurare l'osservanza della normativa tecnica relativa ai requisiti di sicurezza e alla rimozione delle opere che non possono essere sanate ai sensi del comma 1.

3. La richiesta del titolo edilizio in sanatoria e' accompagnata dalla dichiarazione del professionista abilitato che attesta le necessarie conformita'. Per la conformita' edilizia, la dichiarazione e' resa con riferimento alle norme tecniche vigenti al momento della realizzazione dell'intervento. L'epoca di realizzazione dell'intervento e' provata mediante la documentazione di cui all'art. 86-bis, comma 2. Nei casi in cui sia impossibile accertare l'epoca di realizzazione dell'intervento mediante la documentazione indicata nel presente comma, la data di realizzazione e' dichiarata dal soggetto

- richiedente titolo o dal tecnico incaricato, sotto la propria responsabilita'.
4. Per gli immobili ubicati nelle zone sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicita', il tecnico attesta anche il rispetto della normativa antisismica vigente all'epoca dell'ultimo intervento strutturale sull'intero edificio.
5. Il rilascio del titolo edilizio in sanatoria e' subordinato al pagamento di una sanzione pari al doppio del contributo di costruzione o, in caso di esenzione dallo stesso, determinata in misura pari a quella prevista dall'art. 87; l'importo della sanzione e' incrementato del 20 per cento.
6. Se non sono applicabili i criteri per il calcolo del contributo di costruzione, la misura della sanzione e' determinata dal comune entro il limite minimo di 1.800 euro e massimo di 7.200 euro.
7. Quest'articolo si applica anche agli interventi realizzati in difformita' parziale o eseguiti con variazioni essenziali alla SCIA, nelle ipotesi previste dall'art. 85, comma 2.»

Art. 18

Inserimento dell'art. 86-quinquies nella legge provinciale per il governo del territorio 2015

1. Dopo l'art. 86-quater, nella sezione II bis del capo III del titolo IV, della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e' inserito il seguente:
- «Art. 86-quinquies (Disposizioni relative al procedimento sanzionatorio). - 1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 69, il presente articolo detta ulteriori disposizioni relative al procedimento sanzionatorio per le opere eseguite in assenza o in difformita' dal titolo abilitativo.
2. Il termine indicato nell'ingiunzione per la rimessione in pristino di opere eseguite in assenza di titolo edilizio o in difformita' da esso e' prorogabile fino a un massimo di duecentoquaranta giorni nei casi di serie e comprovate esigenze di salute delle persone residenti nel fabbricato all'epoca di adozione dell'ordinanza, o di assoluto bisogno o di gravi situazioni di disagio socio-economico, che rendono inesigibile il rispetto di tale termine.
3. Se l'opera non contrasta con rilevanti interessi urbanistici, culturali, paesaggistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico, il comune puo' alienare il bene e l'area di sedime, condizionando sospensivamente il contratto all'effettiva rimozione delle opere abusive da parte dell'acquirente. E' preclusa la partecipazione del responsabile dell'abuso alla procedura di alienazione. Il valore venale dell'immobile e' determinato secondo quanto stabilito dalla normativa statale.»

Art. 19

Abrogazione dell'art. 90-bis della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e della relativa disposizione introduttiva

1. L'art. 90-bis della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e l'art. 34 della legge provinciale 16 giugno 2017, n. 3, sono abrogati.

Art. 20

Integrazioni dell'art. 93 della legge provinciale per il governo del territorio 2015

1. Dopo il comma 10 dell'art. 93 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e' inserito il seguente:
- «10.1. Per la conformita' dei lavori asseverata dal tecnico abilitato, con riferimento ai requisiti igienico-sanitari, si applica quanto previsto dall'art. 24, commi 5-bis e 5-ter, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.»
2. Alla fine del comma 10-bis dell'art. 93 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono inserite le parole: «, nonche' sull'asseverazione di conformita' del tecnico abilitato resa ai sensi del comma 10».

Art. 21

Modificazione dell'art. 100 della legge provinciale per il governo del territorio 2015

1. Il comma 1 dell'art. 100 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e' sostituito dal seguente:
- «1. Su richiesta di soggetti interessati che hanno la proprieta' o altro titolo idoneo ai fini del rispetto del vincolo di pertinenzialita', i comuni possono individuare aree di proprieta' comunale o di altri enti pubblici anche economici, acquisito il loro consenso, sulle quali permettere la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di immobili privati, al di sopra o al di sotto del suolo, previa costituzione del diritto di superficie ai sensi dell'art. 9 della legge n. 122 del 1989.»

Art. 22

Abrogazione dell'art. 101 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e della relativa disposizione modificativa

1. L'art. 101 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e l'art. 20 della legge provinciale 16 giugno 2022, n. 6, sono abrogati.

Art. 23

Integrazione dell'art. 107 della legge provinciale per il governo del territorio 2015

1. Nel comma 1 dell'art. 107 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, dopo le parole: «delle dimensioni planivolumetriche e della destinazione d'uso originali» sono inserite

le seguenti: «, fatti salvi gli interventi che costituiscono varianti in corso d'opera ai sensi dell'art. 92, comma 3».

Art. 24

Inserimento dell'art. 110-bis nella legge provinciale per il governo del territorio 2015

1. Dopo l'art. 110 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e' inserito il seguente:

«Art. 110-bis (Recupero dei sottotetti di edifici esistenti al di fuori degli insediamenti storici). - 1. Per il recupero dei sottotetti a fini abitativi o per il miglioramento delle unita' abitative nei medesimi, al di fuori degli insediamenti storici, anche di carattere sparso, e' ammessa la sopraelevazione sull'intero piano, per una sola volta, nel rispetto delle norme in materia di distanze previste dall'art. 60-bis, comma 5, nei limiti dell'altezza massima di 2,20 metri. L'altezza massima e' misurata all'imposta del tetto, dal pavimento all'intradosso della copertura.

2. Se il recupero dei sottotetti previsto dal comma 1 e' in contrasto con gli indici previsti dal PRG, l'intervento puo' essere comunque realizzato se il comune non ha escluso questa possibilita' con la variante prevista ai sensi dell'art. 122, comma 8-novies.

3. Quest'articolo si applica agli immobili esistenti alla sua data di entrata in vigore.»

Art. 25

Inserimento del capo I bis nel titolo V della legge provinciale per il governo del territorio 2015

1. Dopo l'art. 111 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e' inserito il seguente:

«Capo I bis Disposizioni per le aree residenziali».

Art. 26

Inserimento dell'art. 111-bis nella legge provinciale per il governo del territorio 2015

1. Dopo l'art. 111, nel capo I bis del titolo V, della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e' inserito il seguente:

«Art. 111-bis (Disposizioni relative a foresterie e alloggi o residenze per studenti nelle aree residenziali). - 1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, nelle aree a destinazione residenziale e' ammessa la realizzazione di foresterie e alloggi o residenze per studenti e gli edifici a uso abitativo possono essere utilizzati con tale funzione.

2. Nei comuni individuati nella deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'art. 57, comma 3, della legge urbanistica provinciale 2008 possono essere utilizzati come foresteria e come alloggi o residenze per studenti:

a) gli alloggi destinati a residenza per tempo libero e vacanze;

b) gli alloggi destinati a residenza ordinaria esistenti alla data di entrata in vigore di quest'articolo.

3. Le foresterie previste da quest'articolo devono rispettare i requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa provinciale per la realizzazione di foresterie nelle aree produttive del settore secondario».

Art. 27

Integrazione dell'art. 115 della legge provinciale per il governo del territorio 2015

1. Dopo il comma 1 dell'art. 115 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e' inserito il seguente:

«1-bis. Le lavorazioni ammesse, svolte dai soggetti iscritti all'elenco provinciale delle imprese forestali, comprendono quelle di prima lavorazione del legname e della legna; e' ammessa anche la lavorazione di materiale proveniente dall'utilizzazione del bosco da parte di soggetti diversi, purché non sia prevalente rispetto a quello di chi svolge la lavorazione.»

Art. 28

Modificazioni dell'art. 122 della legge provinciale per il governo del territorio 2015

1. I commi 7 e 8-quater dell'art. 122 della legge provinciale per il Governo del territorio 2015 sono abrogati.

2. Dopo il comma 8-quinquies dell'art. 122 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e' inserito il seguente:

«8-sexies. Fatto salvo quanto previsto da questo comma, gli articoli 60-bis, 60-ter e 60-quater sono immediatamente applicabili dalla data di entrata in vigore di questo comma e prevalgono sulle disposizioni contenute nei regolamenti edilizi comunali e nelle norme attuative dei PRG incompatibili, che cessano di applicarsi. La disciplina in materia di distanze vigente prima dell'entrata in vigore di questo comma continua ad applicarsi ai titoli edilizi richiesti o presentati entro la data di entrata in vigore di questo comma, nonche' alle varianti ai titoli edilizi già rilasciati o presentati prima di tale data.»

3. Dopo il comma 8-sexies dell'art. 122 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e' inserito il seguente:

«8-septies. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni del regolamento urbanistico-edilizio provinciale emanate ai sensi dell'art. 74, comma 1-bis, continua ad applicarsi la deliberazione prevista dall'art. 59, comma 2, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore di questo comma, per quanto non previsto dagli articoli 60-bis, 60-ter e 60-quater, in quanto compatibile con essi.»

4. Dopo il comma 8-septies dell'art. 122 della legge provinciale

per il governo del territorio 2015 e' inserito il seguente:

«8-octies. L'art. 90-bis, ancorche' abrogato, continua ad applicarsi alle richieste di agevolazione per l'acquisto della prima abitazione presentate, ai sensi del medesimo articolo, prima dell'entrata in vigore di questo comma.»

5. Dopo il comma 8-octies dell'art. 122 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e' inserito il seguente:

«8-novies. Il comma 2 dell'art. 110-bis si applica a partire dal 1° agosto 2026; entro questa data i comuni con variante al PRG adottata ai sensi dell'art. 39, comma 2, possono escludere che il recupero dei sottotetti sia effettuabile anche in deroga agli indici previsti dal PRG medesimo.»

Art. 29

Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 8 luglio 2025

Il Presidente della Provincia: Fugatti